

la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse ai fini dell'attuazione dell'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111

1.1. Con la presente delibera è disposta l'assegnazione di risorse per un importo complessivo di 90.000.000,00 euro a copertura dell'incremento straordinario del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito dalla legge n. 111 del 2024, come modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2025. L'importo assegnato è articolato come segue:

30.000.000,00 euro in favore dell'ufficio speciale per il Comune dell'Aquila (USRA), a copertura dell'incremento di contributo concedibile per gli interventi di ricostruzione privata degli edifici ubicati nell'ambito territoriale del Comune dell'Aquila;

60.000.000,00 euro in favore dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC), a copertura dell'incremento di contributo concedibile per gli interventi di ricostruzione privata degli edifici ubicati negli altri comuni abruzzesi, di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009.

1.2. L'importo assegnato costituisce un limite massimo di spesa il cui rispetto è demandato agli uffici speciali per la ricostruzione.

1.3. La copertura finanziaria dell'importo complessivo assegnato, pari a 90 milioni di euro, è individuata, nell'ambito della quota prevista al terzo periodo del comma 1-bis dell'art. 7 del decreto-legge n. 76 del 2024, a valere sui rifinanziamenti, disposti dalla legge n. 178 del 2020, all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009.

2. Trasferimento ed erogazione delle risorse e monitoraggio

2.1 Le risorse oggetto dell'assegnazione sono trasferite sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del settore di riferimento.

2.2 Per quanto non espressamente previsto nella presente delibera, con riguardo al trasferimento e all'erogazione delle risorse assegnate, nonché al monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, si rinvia alle pertinenti disposizioni, per quanto applicabili, previste dalle precedenti deliberazioni del CIPESS in materia di ricostruzione privata.

2.3 Lo stato di utilizzo delle risorse assegnate con la presente delibera sarà rappresentato nell'ambito della relazione presentata dalla struttura di Missione al CIPESS

entro il 31 marzo di ogni anno, relativa all'utilizzo delle assegnazioni disposte per la ricostruzione privata, sulla base delle informazioni fornite dagli uffici speciali per la ricostruzione.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1570

25A06049

DELIBERA 23 luglio 2025.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse per la ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma, per l'ambito territoriale «altri comuni del cratere». (Delibera n. 39/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città dell'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 febbraio 2013, recante «Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'art. 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-bis, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo, altresì, che tali risorse siano assegnate ai Comuni interessati con delibera del CIPE, in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;

Visto il comma 2 del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, il quale dispone, tra l'altro, che i contributi siano erogati dai Comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi e che sia prevista la revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse, con obbligo di restituzione del contributo, da parte del beneficiario, in tutti i casi di revoca;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, la Tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la Tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, ai sensi del citato art. 67-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, disponendo l'invio, da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione, dei dati di monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni,



dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (di seguito CUP) e prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Interventi per pubbliche calamità» (8.4), Programma «Sostegno alla ricostruzione», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 nella misura di 750 milioni di euro per l'anno 2021, 770 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, 50 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni di euro per gli anni 2031, 2032 e 2033, 250 milioni di euro per l'anno 2034 e 300 milioni di euro per l'anno 2035;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», con la quale questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura; tra cui, in ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la Struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore della citata Struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Viste le delibere di questo Comitato 6 novembre 2009, n. 95, 23 marzo 2012, n. 43, 21 dicembre 2012, n. 135, 2 agosto 2013, n. 50, 6 febbraio 2014, n. 1, 1° agosto 2014, n. 23, 20 febbraio 2015, n. 22, 23 dicembre 2015, n. 113, 10 luglio 2017, n. 58, 20 maggio 2019, n. 33, 9 giugno 2021, n. 42, 14 aprile 2022, n. 20, 20 luglio 2023, n. 21, 29 maggio 2024, n. 35, 19 dicembre 2024, n. 91, che hanno disposto assegnazioni in materia di ricostruzione privata;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisita con nota prot. DIPE n. 7728 -A- del 7 luglio 2025, con la quale è sottoposta al Comitato la proposta della Struttura di missione concernente l'assegnazione di un importo pari a 196.421.688,66 euro da destinare alla concessione di contributi ai privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati dal sisma 2009, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta per l'ambito territoriale «Altri comuni del cratere»;

Considerato che per l'ambito territoriale «Altri comuni del cratere», è proposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 196.421.688,66 euro, di cui:

443.766,01 euro a valere sugli stanziamenti della Tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di rifinanziamento all'art. 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;



195.977.922,65 euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Considerato che nella citata proposta sono esposti i risultati del monitoraggio alla data del 28 febbraio 2025 sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione riferiti agli ambiti territoriali «Altri comuni del cratere» e «Comuni fuori cratere»;

Tenuto conto, in particolare, che sulla base dei dati di monitoraggio è stato quantificato l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e trasferite facendo riferimento allo stato di avanzamento delle pratiche di concessione dei contributi ai privati, istruite da USRC e concluse positivamente, nonché ai contributi concessi dai comuni che determinano l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;

Tenuto conto inoltre che il fabbisogno da coprire con la presente assegnazione è determinato dalla differenza tra il fabbisogno stimato per sette mesi – calcolato in base alla media mensile dei contributi concessi negli ultimi sei mesi per l'ambito territoriale «Altri comuni del cratere» e alla media mensile dei contributi concessi negli ultimi dodici mesi per l'ambito territoriale «comuni fuori cratere» – e l'ammontare delle risorse ancora disponibili; l'arco temporale di sette mesi è assunto a partire dal 1° luglio 2025, in continuità con l'ultima delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 19 dicembre 2024, n. 91, che ha previsto la copertura finanziaria per il periodo 1° luglio 2024 - giugno 2025;

Considerato che le risorse oggetto di assegnazione sono trasferite sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui al citato decreto ministeriale del 29 ottobre 2012, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017;

Considerato che, al fine di garantire la necessaria flessibilità delle risorse per cassa, nella proposta sono confermate le procedure di erogazione delle risorse trasferite per la ricostruzione privata, come già previste dalle precedenti delibere del Comitato n. 22 del 2015, n. 113 del 2015, n. 58 del 2017, n. 33 del 2019, n. 42 del 2021, n. 20 del 2022, n. 21 del 2023, n. 35 del 2024, n. 91 del 2024;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, al Ministero dell'economia e delle finanze

per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Vista la nota prot. DIPE n. 8440 del 23 luglio 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse per la ricostruzione privata per l'ambito territoriale «Altri comuni del cratere»

1.1 Sulla base degli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi al 28 febbraio 2025 e in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione manifestate dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) per il periodo compreso dal 1° luglio 2025 e i 7 mesi successivi, si dispone l'assegnazione di un importo pari a 196.421.688,66 euro destinato alla concessione di contributi ai privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati dal sisma 2009, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni per l'ambito territoriale «Altri comuni del cratere».

1.2 La copertura finanziaria per l'importo complessivo di 196.421.688,66 euro è individuata:

443.766,01 euro a valere sugli stanziamenti della Tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di rifinanziamento all'art. 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

195.977.922,65 euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

2. Trasferimento ed erogazione delle risorse

2.1 Le risorse assegnate sono trasferite all'USRC, su richiesta di quest'ultimo, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui al decreto ministeriale del 29 ottobre 2012, secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017. Le risorse assegnate a favore dei comuni, per l'ambito territoriale «Altri comuni del cratere», sono trasferite all'USRC, su richiesta del medesimo, per la successiva erogazione alle singole amministrazioni locali. L'USRC trasferisce le risorse previa verifica delle effettive necessità di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e delle richieste avanzate dai singoli enti, debitamente documentate.

2.2 I successivi atti di trasferimento delle risorse, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 3 del 2003, devono indicare gli interventi oggetto di finanziamento identificati dal CUP.



2.3 Al fine di garantire la necessaria flessibilità nell'erogazione delle risorse, si stabilisce che i comuni assegnatari delle risorse, al fine della concessione dei contributi ai privati, possano utilizzare le disponibilità di cassa, derivanti dai trasferimenti annuali a valere sulle assegnazioni disposte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile per la ricostruzione privata, per erogazioni corrispondenti a contributi della stessa natura concessi a valere sulla competenza assegnata anche per annualità successive rispetto a quella di trasferimento. Resta fermo che, nel rispetto dell'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, le erogazioni complessive devono essere effettuate nel limite degli stanziamenti annuali di bilancio.

3. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse assegnate con la presente delibera e con le precedenti delibere di questo Comitato è svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017.

3.2. La Struttura di missione presenterà al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo al 31 dicembre dell'anno precedente delle risorse assegnate dalla presente delibera e dalle precedenti per la ricostruzione dell'edilizia privata, sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici speciali per la ricostruzione.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1559

25A06050

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 29 ottobre 2025.

Disposizioni attuative dell'art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di lista del consiglio di amministrazione. (Delibera n. 23725).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, con il quale è stato emanato il Te-

sto unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche «Tuf»);

Vista la legge 5 marzo 2024, n. 21, recante «Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti» (di seguito anche «legge capitali»);

Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento emittenti»);

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654 e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Considerato che l'art. 12 della menzionata legge capitali ha introdotto nel Tuf il nuovo art. 147-ter.1, che consente alle società italiane con azioni quotate in un mercato regolamentato di prevedere nel proprio statuto che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dell'organo amministrativo, dettando una serie di condizioni per l'esercizio di tale facoltà e definendo altresì il meccanismo di elezione dei componenti del consiglio da seguire in tale ipotesi;

Considerato che il predetto art. 12 della legge capitali, al comma 2, ha previsto una delega regolamentare alla Consob, attribuendole il compito di stabilire «con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'art. 147-ter.1 del Testo unico [...]»;

Considerato che è opportuno procedere alla revisione delle disposizioni contenute nel regolamento emittenti al fine di garantire l'attuazione della nuova disciplina in materia di lista del consiglio di amministrazione;

Considerate le osservazioni pervenute in risposta al primo documento di consultazione pubblicato in data 20 novembre 2024 e al secondo documento di consultazione, pubblicato in data 19 dicembre 2024, nonché le relative valutazioni come rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata sul sito *web* della Consob;

Considerato il parere n. 00751/2025 del 24 luglio 2025 rilasciato dal Consiglio di Stato, riguardante in particolare (i) l'individuazione dei soci legittimati a partecipare alla seconda votazione individuale, prevista al comma 3, lettera a), n. 1), dell'art. 147-ter.1, e (ii) come debba essere determinato il numero di componenti del consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze nello scenario previsto al comma 3, lettera b), n. 2, dell'art. 147-ter.1 del Tuf (ipotesi in cui le prime due liste di minoranza dei soci ottengano più del 20% dei voti assembleari);

